

L.R. Valle d'Aosta 21-12-2023 n. 28 (Art. 9)

Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali.

Art. 9 *Esenzioni e agevolazioni.*

1. Le esenzioni di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sono gestite dalla struttura competente.

2. Sono, inoltre, esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche:

a) i veicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche, purché le modifiche strutturali dei veicoli stessi siano riportati sulla carta di circolazione;

b) i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi;

c) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, inclusi quelli concessi in comodato d'uso agli enti locali;

d) i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo della polizia locale, nonché i veicoli di proprietà della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/*Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, destinati a uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni;

e) i veicoli non circolanti, di proprietà degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.

3. I veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'[articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) (Legge finanziaria 2000).

4. Ai sensi dell'[articolo 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA o per i veicoli da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

5. Il beneficio di cui al comma 4 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione di cui al comma 4 sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

7. I veicoli elettrici nuovi sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'[articolo 20 del D.P.R. 39/1953](#).

8. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 7, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

9. L'ulteriore esenzione di cui al comma 7 decade, a fare data dal giorno di emissione dell'atto impositivo, qualora l'intestatario del veicolo elettrico sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche oggetto di atti impositivi divenuti definitivi.

10. L'agevolazione di cui all'articolo 63, comma Ibis, della [legge 21 novembre 2000, n. 342](#) (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro italiano veicoli storici (RIVS), nel Registro ACI Storico e nei registri di enti e associazioni di comprovata esperienza in materia, con almeno una sede nel territorio della Regione, che abbiano, fra i propri scopi statutari, la difesa, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio automobilistico e motociclistico.

11. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 10 gli intestatari dei veicoli iscritti nei medesimi registri devono presentare apposita istanza alla struttura competente.